

COMUNE DI DOLIANOVA

(Provincia di Cagliari)



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATINI NON PROFESSIONALI DELL' HOBBISTICA, DELLO SCAMBIO, DELLA CREATIVITA', DELLE COLLEZIONI E DELL'USATO e AREA PROMOZIONE, PREPARAZIONE DEGUSTAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.21 del 07 giugno 2016

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Disciplina applicabile

Art. 3 Responsabile del procedimento

Art. 4 Limitazione della responsabilità

Art. 5 Definizioni di "operatore", "tesserino identificativo" e "concessionario"

Art. 6 Requisiti minimi delle aree destinate ai mercati

Art. 7 Periodicità

Art. 8 Individuazione delle aree di svolgimento dei mercati

Art. 9 Orari

Art. 10 Requisiti dei partecipanti, modalità di assegnazione dei posteggi e disposizioni per gli stessi

Art. 11 Settori merceologici ammessi

Art. 12 Settori merceologici non ammessi

Art. 13 Soggetti ammessi alla partecipazione nei mercatini

Art. 14 Autorizzazione all'organizzazione ed allo svolgimento di un mercatino da parte di soggetto Esterno

Art. 15 Valorizzazione dei mercatini ed incentivi

Art. 16 Svolgimento dei mercatini e comportamento degli espositori

Art. 17 Canone per l'occupazione del suolo pubblico, tariffe e rendicontazione finanziaria.

Art. 18 Sospensione e revoca dal diritto di esercitare l'attività

Art. 19 Sanzioni

Art. 20 Rispetto degli altri regolamenti comunali

Art. 21 Entrata in vigore del regolamento

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione, organizzazione e svolgimento dei mercati locali su suolo pubblico.
2. Sono considerati mercati locali i mercati a carattere temporaneo che si svolgono all'interno del territorio comunale.
3. I mercati locali operano quale strumento atto a favorire l'incontro della domanda e dell'offerta riguardo oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali.
4. I mercati locali, oltre a consentire limitati scambi economici tra privati che intendono barattare o vendere l'esubero dei propri beni, dando ad essi nuova vita e promuovendo così un riciclo attivo degli oggetti, favoriscono una cultura del riuso basata anche su principi di solidarietà sociale, a favore di fasce di popolazione con ridotte disponibilità economiche.
5. I mercati locali, inoltre, consentono l'esposizione e la vendita dei cosiddetti prodotti della creatività, esaltando in questo modo i lavori esclusi dai circuiti di vendita a carattere commerciale/imprenditoriale.
6. I mercati locali rivestono un importante ruolo nella vendita, nello scambio e nell'esposizione dei prodotti da collezionismo, con la possibilità, pertanto, di divenire centri di forte attrazione turistica e culturale, sociale, ricreativa per i cittadini residenti e non, stante la particolare natura dei beni stessi.

Art. 2
Disciplina applicabile

1. La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento viene emanata ai sensi e nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 3, 7, 7 bis e 13 del D. Lgs. n° 267/2000;
2. Stante il carattere non professionale dell'attività di vendita svolta all'interno dei mercati locali, l'esercizio di detta attività non è assoggettabile:
 - alle norme sul commercio in sede fissa (D. Lgs. n° 114/1998);
 - alle norme sul commercio su aree pubbliche (Legge Regionale 18 maggio 2006 n° 5 e suoi criteri di attuazione ex Delib. G.R. n° 15/15 del 19/04/2007);
 - alle norme previste dal D. Lgs. 59/2010, dal D. Lgs. 147/2012 e dal D.L. 5/2012 convertito con L. 35/2012;

Art. 3
Responsabile del procedimento

1. Le competenze in materia spettano al Responsabile del Settore comunale competente individuato, ai sensi degli artt. 107/109 del Decreto Legislativo n. 267/2000, attraverso decreto Sindacale.

Art. 4
Limitazione della responsabilità

1. **Il Comune non assumerà alcuna responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a cose o persone, conseguenti all'attività svolta dall'operatore autorizzato.**
2. **Restano impregiudicati i diritti dei terzi che potranno rivalersi sull'operatore.**
3. **Facoltativamente gli operatori potranno attivare un' assicurazione in forma individuale o collettiva.**

Art. 5
Definizioni di "operatore", "tesserino identificativo" e "concessionario"

1. E' definito operatore la persona fisica che non esercita alcuna attività commerciale, ma vende, baratta, propone o espone, in modo saltuario, occasionale e non professionale.
2. Affinché l'operatore possa svolgere la sua attività nei mercati allo scopo istituiti dal Comune dovrà dotarsi di un tesserino identificativo.
3. E' definito tesserino identificativo il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di Dolianova, contenente:
 - le generalità;
 - la fotografia;
4. Il tesserino identificativo è rilasciato dall'Ufficio competente del Comune di Dolianova a coloro che, in presenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento, ne facciano espressa richiesta. Il tesserino ha validità annuale e dovrà essere preventivamente vidimato dall'ufficio individuato ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.
5. L'operatore è autorizzato a partecipare ai mercatini sino ad un numero massimo di **25** volte nell' arco dell' anno solare. Lo stesso operatore potrà inoltre partecipare ai mercatini organizzati in occasione di manifestazioni e/o eventi, nel limite del massimo previsto.
E' definito concessionario il soggetto al quale il Comune affida l'organizzazione del mercatino e l'assegnazione degli spazi espositivi, nonché la cura di ogni attività gestionale inerente lo svolgimento, quando non assuma esso stesso questo ruolo.

Art. 6

Requisiti minimi delle aree destinate ai mercati

1. Per lo svolgimento dei mercati sono utilizzate aree pubbliche individuate e messe a disposizione dal Comune.
2. Tali aree posseggono i requisiti minimi sotto elencati:
 - adeguata superficie nel rispetto di quanto disposto dai successivi commi, in funzione del numero di posteggi che si intendono utilizzare. In ogni caso la superficie non potrà superare i **15 mq**;
 - suolo idoneo allo stallo delle attrezzature espositive;
 - facile accessibilità e assenza di barriere architettoniche;
 - area provvista di illuminazione pubblica
 - eventuale possibilità di collegamento alla rete dell'energia elettrica pubblica nel caso l' Ente ne abbia la possibilità concreta attraverso la dotazione di colonnine per la distribuzione dell'energia e nel caso in cui l' operatore non sia autonomo;
 - disponibilità di servizi igienici, seppur nelle immediate vicinanze.

Art. 7

Individuazione delle aree di svolgimento dei mercati

1. I mercati hanno luogo nelle aree mercatali individuate **nella Piazza Brigata Sassari, nella Piazza Europa e nel Parcheggio pubblico via Roma**:
 - **AREA 1 - PIAZZA EUROPA: scambio/baratto, usato, collezionismo, associazionismo e scolaresche. Possono partecipare esclusivamente privati cittadini e/o associazioni/comitati senza scopo di lucro che non svolgono attività commerciale in modo professionale.**
 - **AREA 2 - PIAZZA BRIGATA SASSARI: hobbistica, creatività e arte. Possono partecipare esclusivamente privati cittadini e/o associazioni/comitati/scolaresche senza scopo di lucro che non svolgono attività commerciale in modo professionale.**
 - **AREA 3 - PARCHEGGIO VIA ROMA: promozione del territorio, laboratori e/o degustazioni prodotti tipici locali. Possono partecipare, senza prevedere la vendita dei prodotti, le aziende che svolgono attività commerciale in modo professionale, al fine di promuovere i prodotti e le tipicità enogastronomiche locali.**
2. E' possibile la rimodulazione/assegnazione degli spazi a cura del concessionario, ai fini della funzionalità del mercato stesso. Qualora egli lo ritenga necessario, al verificarsi di presenze esigue degli espositori, potrà assegnare i posteggi anche di una sola delle due Aree 1/2.

Art. 8

Periodicità

1. Il mercato ha luogo la seconda domenica di ogni mese. La predetta individuazione della giornata di domenica, all'interno del mese di riferimento, potrà essere oggetto di modifica a seguito della conclusione della fase sperimentale, durante la quale si dovrà verificare l'andamento delle presenze

degli avventori a motivazione della scelta da adottare. Eventuali ulteriori modifiche, di individuazione della giornata di mercato, verranno apportate con atto della Giunta Comunale.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare la periodicità di svolgimento dell'attività in argomento all'interno dell'area mercatale. Anche nell'ipotesi di affidamento della gestione dei mercati ad un concessionario, il Comune mantiene tutti i propri compiti istituzionali e le funzioni autorizzatorie: controllo, verifiche, ispezioni, riscossione canone direttamente o tramite terzi concessionari e quant'altro rientri nella potestà discrezionale del Comune che derivi da norme nazionali e/o regionali.

Art. 9

Orari

1. L'orario di svolgimento e di vendita del mercato è fissato dalle ore 8,30 alle ore 14,00 con protrazione fino alle 21,00 in occasioni di eventi straordinari: manifestazioni, sagre, feste etc.
2. Per lo svolgimento delle varie operazioni mercatali dovranno essere osservati i seguenti orari:
 - Occupazione del posteggio e allestimento - dalle ore 7,30 alle ore 8,15
 - Sgombero del posteggio - dalle ore 14,00 alle ore 14,45 con protrazione per eventi straordinari fino alle ore 21:45;
3. Salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati, lo sgombero del posteggio prima dell'orario stabilito, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento.

Art. 10

Requisiti dei partecipanti, modalità di assegnazione dei posteggi e disposizioni per gli stessi

1. Ai mercati possono partecipare, **fatta eccezione per l' Area 3 dedicata alla promozione e degustazione dei prodotti tipici locali**, esclusivamente privati cittadini e/o associazioni/comitati senza scopo di lucro che non svolgono attività commerciale in modo professionale. **Restano pertanto esclusi:**
 - titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio in sede fissa e/o gli esercenti commerciali;
 - artigiani che vendono i propri prodotti in forma imprenditoriale o professionale titolari di partita IVA;
2. Chiunque voglia partecipare alle manifestazioni oggetto di tale Regolamento dovrà far pervenire la domanda all'ufficio protocollo almeno 20 giorni prima della data stabilita per la manifestazione, anche in via telematica/informatica, ai sensi della L. 221/2012, allegando alla stessa, copia del proprio tesserino identificativo.
3. I partecipanti dovranno inoltre allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si dichiara che l'attività svolta è priva di connotazione imprenditoriale e che gli introiti derivanti da tale attività non sono superiori ad **€ 6.250,00 lordi per anno** (€ 5.000,00 netto + IVA), art. 61, c. 2 del D.lgs. n. 276/2003.

4. Il posteggio può essere utilizzato anche da più di un espositore in contemporanea qualora la dimensione dei beni esposti lo renda possibile.
5. I posteggi così individuati non potranno essere utilizzati per lo stazionamento di veicoli;
6. Tra un posteggio e l'altro vi dovrà essere uno spazio libero di almeno **metri 1,0** al fine di agevolare il movimento degli operatori, anche ai fini della sicurezza;
7. I corridoi per il passaggio e lo stazionamento degli avventori dovranno avere una larghezza non inferiore a metri 3,50;
8. Il posteggio dovrà essere adibito all'installazione di gazebo aventi dimensione di mt 3,00 x mt 3,00 al fine di riparare gli operatori e le merci. Lo stesso dovrà essere preferibilmente di colore bianco o beige.
9. Le merci non potranno essere depositate al suolo, ma si dovranno utilizzare banchi o manufatti idonei con altezza non inferiore a cm. 50 dal suolo;
10. Si dovrà, a cura degli operatori, prevedere un'apposita area con idonei e sufficienti contenitori per i rifiuti.
11. I posteggi saranno assegnati secondo l'ordine di richiesta presentata al protocollo dell'ente. La ripetuta partecipazione a più mercati non crea alcun diritto di priorità. I partecipanti non potranno rivendicare alcun diritto sullo spazio occupato nelle precedenti edizioni.
12. Ogni partecipante dovrà esporre in maniera visibile il tesserino identificativo di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
13. Il tesserino non è cedibile a terzi e l'operatore non professionale non potrà essere sostituito da altre persone ma dovrà essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata del mercatino.
14. Si individua nella misura minima del 10% del numero totale dei posteggi, il numero dei posteggi da riservare ad attività istituzionali o come aree di distribuzione di prodotti realizzati da soggetti deboli, disagiati o a rischio, attraverso enti o organizzazioni non a fini di lucro, operanti in tale ambito oppure, da scolaresche (accompagnate dagli insegnanti e/o genitori) con finalità di finanziamento per la scuola medesima o aventi scopi umanitari. Nell'eventualità che non venga richiesti gli stessi potranno essere destinati agli operatori non commerciali che abbiano fatto richiesta.

Art. 11

Settori merceologici ammessi

La tipologia della merce posta in vendita deve rispettare lo spirito e il tema del mercatino specifico per il quale si inoltra la richiesta di partecipazione.

Gli operatori possono esporre per il libero scambio e la vendita estemporanea:

a. Area 1 - cose vecchie e usate (mobili, opere di pittura, sculture e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti), cose usate in genere compresi abbigliamento, casalinghi, etc.;

b. Area 1 oggetti da collezione quali: filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti giornali ed altri documenti di stampa, atlanti, mappe, manoscritti ed autografi, materiali per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie,

monili, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi in vinile, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, attrezzi da lavoro, statue e riproduzioni di animali, etc.

c. Area 2 prodotti dell'ingegno e della creatività realizzati dagli hobbisti stessi;

d. Area 3 promozione, preparazione (laboratori), degustazione prodotti enogastronomici locali;

Il materiale scambiato o venduto deve essere:

- 1. in regola con le norme di copywrite e diritti d' autore;**
- 2. certificate in ordine alla lecita provenienza**

Art. 12

Settori merceologici non ammessi

1. E' fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:

- oggetti preziosi;
- gli esplosivi e le armi di qualunque genere o tipo, ad eccezione delle armi da taglio per le quali gli operatori siano muniti di apposita autorizzazione;
- prodotti di provenienza illecita o contraffatti;
- oggetti di antiquariato e archeologia;
- tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (D.lgs n.42/2004);
- materiale pornografico;
- animali, salvo per finalità adottive curate da Associazioni competenti del Settore;

2. E' fatto inoltre divieto di dare corso all'esposizione, detenzione e/o alla vendita di oggetti che fanno esplicito riferimento all'odio razziale e/o di genere.

3. Sono inoltre esclusi dalla commercializzazione le merci nuove di produzione seriale.

Art. 13

Soggetti ammessi alla partecipazione nei mercatini

1. Possono esercitare l'esposizione, la vendita diretta o lo scambio nei mercatini i seguenti soggetti:

a) tutte le persone fisiche maggiorenni, sia italiane che appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea;

b) tutte le persone fisiche minorenni, a condizione che siano accompagnate, per tutto il tempo dell' esposizione, dall' insegnante e/o genitore esercente la patria potestà, sia italiane che appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea;

c) tutte le persone fisiche non appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea maggiorenni, in regola con le vigenti disposizioni relative all'ingresso ed al soggiorno sul territorio italiano;

d) le associazioni/comitati di volontariato e quelle senza scopi di lucro.

2. Sono ammessi a partecipare anche i creatori e artisti di opere dell'ingegno o di fantasia;
3. L'Amministrazione Comunale, per tramite dei suoi servizi ed uffici, si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato, sia dal concessionario, che dai singoli partecipanti operatori;
4. Nel caso vengano riscontrate irregolarità si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 19.

Art. 14

Autorizzazione all'organizzazione ed allo svolgimento di un mercatino da parte di soggetto Esterno

1. L'organizzazione e lo svolgimento di un mercatino da parte di un soggetto organizzatore privato, (consorzi, associazione Onlus o associazione di cittadini, scolaresche, comitati di vie e/o quartiere), definito **concessionario**, è subordinato alla presentazione di apposita domanda ed al rilascio del patrocinio, anche gratuito, da parte della Giunta Comunale che dovrà valutare l'opportunità di istituire il mercatino in termini di salvaguardia ambientale, attrattiva turistica, sociale, sportiva, ricreativa e/o culturale e/o promozionale.
2. La specifica autorizzazione, verrà rilasciata dal Responsabile del Settore competente; la Giunta comunale prevede la sottoscrizione di apposita convenzione/concessione prima del rilascio dell'autorizzazione, così come specificato nel successivo comma 4. La domanda dovrà contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto organizzatore, sia esso persona fisica o persona giuridica;
 - b. l'ubicazione dell'area che si intende utilizzare e la sua superficie;
 - c. il numero massimo di espositori che si vuole far partecipare;
 - d. la generalità o la specializzazione del mercatino;
 - e. la tipologia dei beni che potranno essere oggetto di esposizione, vendita o scambio;
 - f. la cadenza, periodicità, giorno della settimana, la fascia oraria;
 - g. l'eventuale quota partecipativa che verrà richiesta a chi intenderà partecipare;
 - h. planimetria in scala adeguata, dalla quale si evinca il rispetto dei parametri di cui al precedente articolo 6.
3. L'istanza di svolgimento del mercatino dovrà pervenire almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la manifestazione. Nel caso di presentazione di più domande per lo stesso periodo e luogo, la Giunta Comunale terrà conto, in primo luogo, della maggiore valenza turistica, sociale, ricreativa e culturale del progetto depositato, ed eventualmente, a parità, dell'ordine cronologico di arrivo al protocollo comunale.
4. La realizzazione della manifestazione sarà subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale indicante:
 - il soggetto organizzatore;
 - l'area adibita all'attività;
 - la cadenza, il giorno della settimana e la fascia oraria di svolgimento;
 - la generalità o la specializzazione degli oggetti che verranno esposti, scambiati e/o venduti;

- il numero massimo di posteggi per gli espositori e la tipologia dei prodotti ammessi e di quelli esclusi;
- eventuali prescrizioni, limitazioni e divieti.

5. I titoli autorizzativi o concessioni hanno carattere temporaneo salvo diverse indicazioni riportate negli atti stessi.

6. Il concessionario del mercatino, ha l'obbligo di verificare il rispetto delle condizioni sopra riportate, che devono essere dimostrate ed autocertificate e a tal fine, ha l'obbligo di comunicare al Comune, almeno venti giorni prima dell'inizio della manifestazione, l'elenco dei partecipanti ad ogni singola manifestazione, completo delle copie delle autocertificazioni prodotte dai partecipanti stessi.

Art. 15

Valorizzazione degli aspetti tradizionali ed artigianali dell' arte gastronomica del territorio

1. Contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio, nei mercatini possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche, dimostrative e di degustazione, **legate all'origine dei beni esposti, ai relativi cicli di lavorazione e di produzione (fasi di preparazione del formaggio, della ricotta, dei dolci etc). Si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali tipici del territorio Doliense, fatta salva la normativa igienico sanitaria e del settore.**

2. Tali attività, se indicate all'atto della presentazione del progetto, costituiranno elementi di valutazione ai fini di cui al precedente art. 14.

Art. 16

Svolgimento dei mercatini e comportamento degli espositori

1. Per lo svolgimento dei mercatini è fatto obbligo, al Concessionario, di depositare preventivamente all'ufficio comunale competente del procedimento amministrativo di che trattasi, **la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici allestiti.**

2. L'accesso e lo stazionamento dei veicoli degli operatori, all'interno dell'area del mercatino, **è consentito solo per le operazioni di carico e scarico**, salvo che il mezzo non costituisca parte integrante del banco di vendita. Lo stazionamento è consentito solo in occasione di feste/sagre/manifestazioni etc (**delibera C.C. del 21/2011**). In ogni caso l'ingombro totale, comprensivo dello spazio occupato dall'automezzo, non deve essere superiore alle dimensioni del posteggio assegnato.

3. Il Comune si riserva di emanare disposizioni, nel rispetto delle Leggi vigenti, al fine di disciplinare l'attività dei mercatini e tutelare la libera iniziativa, la sicurezza, la trasparenza dei prezzi praticati.

4. La vigilanza ed il controllo dei mercatini è affidata agli organi del Comando di Polizia Municipale. Gli stessi, ai sensi del comma 2 dell'

art. 8 della L.R. 9/2007, si avvalgono della collaborazione delle Compagnie Barracellari.

5. Il concessionario è tenuto a vigilare sul corretto andamento delle manifestazioni e dovrà segnalare tempestivamente l'eventuale presenza di abusivi.

6. I partecipanti espositori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

a. obbligo di esposizione dei prezzi oppure dell'indicazione che i beni sono oggetto di scambio;

b. obbligo di sgombrare degli eventuali rifiuti prodotti al fine di mantenere l'area in condizioni di pulizia;

c. divieto di circolazione all'interno delle aree dei mercatini con mezzi motorizzati;

d. divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella assegnata e divieto di occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende, gli spazi comuni riservati al transito pedonale;

e. divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;

f. divieto di accensione di fuochi ad eccezione degli eventi e sagre che prevedano arrostiti, cottura castagne etc;

g. divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante in caso di utilizzo di suolo pubblico;

h. divieto di mantenere nel posteggio i propri automezzi.

7)Il concessionario è sempre responsabile in solido per eventuali comportamenti contrari alle disposizioni sopra menzionate messi in atto dai partecipanti espositori. Il trasporto e la posa della segnaletica stradale, (che sarà indicata dalla Polizia Municipale/Servizio Tecnico Comunale e/o Compagnia Barracellare), nonché di eventuali, palchi, pedane, gradinate e delle attrezzature per la delimitazione dell'area deputata ad accogliere il mercatino, dovrà avvenire a cura e spese del concessionario del mercatino nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate e del vigente Codice della Strada.

8) L'area di svolgimento dei mercati è accessibile esclusivamente ai mezzi autorizzati per le operazioni di carico/scarico, ai mezzi di emergenza e di pronto soccorso, ai veicoli delle forze dell'ordine e ai soli pedoni che usufruiscono degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Art. 17

Canone per l'occupazione del suolo pubblico, tariffe e rendicontazione finanziaria.

1. La partecipazione al mercatino è condizionata al pagamento da parte degli operatori, di una quota forfettaria di **€. 10,00 cadauno**. L'importo dovuto totale dovrà essere versato tramite bollettino postale entro il terzo giorno precedente l'inizio della manifestazione, a cura del concessionario/organizzatore;

2. In caso di mercatini organizzati da consorzi o associazioni/comitati non aventi scopo di lucro, il concessionario richiederà ai soggetti partecipanti una quota pari ad **€. 10,00 (suolo pubblico) oltre alle spese relative ad ogni singolo servizio aggiuntivo richiesto dall'operatore.**

Il concessionario invece, ripartirà le spese generali distribuendole equamente fra gli operatori. Con atto della Giunta Municipale le suindicate tariffe di cui ai commi 1 e 2 potranno essere aggiornate.

3. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere, a sua discrezione, una rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate realizzate o accertate, al concessionario. Lo stesso dovrà, entro 30 giorni dalla richiesta, presentare all'Amministrazione Comunale una rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate realizzate o accertate, producendo copia dei documenti contabili e delle relative quietanze di pagamento.

Art. 18

Sospensione e revoca dal diritto di esercitare l'attività

1. Il mercatino può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico-sanitario, di viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse. In tali casi, l'Amministrazione Comunale emetterà apposito provvedimento contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.

2. In caso di violazioni di particolare gravità o di comportamenti scorretti, il Responsabile del Settore competente, può disporre la sospensione dell'attività per un periodo determinabile di volta in volta e comunque ricompreso fra un minimo di sette ed un massimo di trenta giorni.

3. Si considerano di particolare gravità:

a. il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti, nel settore della sicurezza, dell'igiene e della moralità;

b. il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

4. Può essere disposta l'inibizione totale dell'esercizio dell'attività, nei seguenti casi:

a. per accertate situazioni di illecito penale;

b. per motivi di ordine e sicurezza pubblica;

c. per sopravvenute esigenze di carattere pubblico riferite all'area utilizzata;

d. per coloro che incorrono, nello stesso anno solare, in 2 o più violazioni;

5. In tutti i casi di cui sopra, l'Amministrazione Comunale non è tenuta ad alcun risarcimento economico, o ad altri oneri, a favore del concessionario.

Art. 19

Sanzioni

1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, si applicano i principi di cui agli articoli 7 e 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/1981, qualora non sia espressamente contemplato e diversamente disposto e la fattispecie non costituisca reato previsto dal Codice Penale o da altre Leggi o regolamenti generali.
2. Nel caso vengano accertate violazioni a carico dei partecipanti ai mercatini, che assumono la qualità di trasgressioni, i concessionari sono considerati obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 689/1981.
3. Le violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento, vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € **40,00** a € **500,00**:

a) sanzioni da €. 40,00 a € 500,00:

- mancata esposizione dei prezzi oppure dell'indicazione che i beni sono oggetto di scambio;
- mancato sgombero dei rifiuti prodotti al termine della giornata mercatale;
- disturbo della quiete attraverso il richiamo dei clienti con grida, schiamazzi e quant' altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;

b) sanzioni da €. 60,00 a € 500,00:

- occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella assegnata con depositi, sporgenze o merci appese alle tende e degli spazi comuni riservati al transito pedonale;
- mantenimento nel posteggio dei propri automezzi;
- sgombero del posteggio prima dell' orario stabilito

c) sanzioni €. da 80,00 a € 500,00:

- assenza di autorizzazioni necessarie ai fini dell' esposizione/vendita e/o scambio dei prodotti;
- accensione di fuochi ad eccezione degli eventi e sagre;
- manomissione, alterazione o danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti, nel settore della sicurezza, dell'igiene e della moralità;

d) esposizione, vendita e/o scambio di beni per i quali non sia certificabile la provenienza lecita. Tale violazione sarà perseguita penalmente.

4. Nel caso di omessa o incompleta rendicontazione, oltre alla sanzione di cui al comma precedente – lett. C , al concessionario non verranno più rilasciate autorizzazioni per la gestione dei mercatini per almeno due anni.

5. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981 ed il ricorso, viene individuata nel Sindaco ovvero nell' autorità amministrativa delegata.

6. L'ordinanza di cessazione dell'attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo.

7. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di cessazione dell'attività, l'autorità comunale competente, applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € **50,00** a € **2.000,00** e verranno attivate le procedure ai sensi degli articoli 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater e 21 quinquies della Legge n. 241/1990.

Art. 20

Rispetto degli altri regolamenti comunali

1. Chi intende effettuare l'attività di cui al presente Regolamento, è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, di occupazione suolo pubblico, di polizia stradale e di polizia urbana ed annonaria e di pubblicità.

Art. 21

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento si applicherà ai mercatini dell'hobbistica, dello scambio, della creatività, delle collezioni, dell'usato non professionale, delle promozioni del territorio, della preparazione e degustazione dei prodotti tipici locali, che si svolgeranno successivamente all'approvazione del Regolamento medesimo.

2. Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla legislazione nazionale, regionale e locale vigente.